



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI SUPPLENZE E AFFIDAMENTI**

(S.A. del 24.6.1997 - delibera n.125 e dell ' 8.7.1997 - delibera n.130)

ARTICOLO 1

1. Le attività didattiche all'interno dell'Università sono di competenza dei docenti di ruolo e dei ricercatori confermati. Le Facoltà ricorrono a supplenze e affidamenti per colmare momentanee carenze di organico del corpo docente e per ampliare lo spettro culturale degli insegnamenti disponibili. Resta inteso che l'attività del supplente e dell'affidatario non si limita alle ore di lezione ed agli esami, ma comprende anche l'attività tutoriale, nel corso dell'intero anno accademico.

1.1 Possono essere coperti per supplenza o affidamento:

- a. gli insegnamenti, su cui insiste un posto di ruolo di professore di prima o di seconda fascia, che sia rimasto scoperto per temporanea indisponibilità del titolare o perché sia venuto a mancare il titolare stesso per qualsiasi ragione. In tale ultima ipotesi, il Consiglio di Facoltà, sentito il Dipartimento di afferenza dell'ultimo titolare del posto di ruolo, delibera preliminarmente sulla destinazione didattica del posto stesso;
- b. gli insegnamenti caratterizzanti presso un corso di studio, ancorché privi di posto di ruolo;
- c. gli insegnamenti non caratterizzanti, che il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, deliberi di attivare, comunque, per soddisfare giustificate esigenze didattiche.

1.2 Le supplenze e gli affidamenti di cui alle lett. a) e b), se svolti oltre il limite delle 350 ore per i docenti di ruolo a tempo pieno e di 250 ore per i professori di ruolo a tempo definito e per i ricercatori confermati, sono conferite a titolo retribuito.

Le supplenze e gli affidamenti di cui alla lett. c) sono conferiti a titolo retribuito per un numero di insegnamenti non superiore al 25% dei posti di ruolo della Facoltà. I restanti sono conferiti a titolo gratuito, a meno che non si tratti di insegnamenti attivati presso Corsi di Studio o presso Facoltà di nuova istituzione e svolti oltre i limiti di ore indicate al comma precedente. Tale deroga vale per un numero di anni pari al doppio della durata dei Corsi di Studio.

Restano salve le norme previste dall'art.9, commi 2 e 5 del D.P.R. 382/80.

1.3 Sono consentiti gli sdoppiamenti degli insegnamenti di cui alle lett. a) e b), ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250.

ARTICOLO 2

2.1 Ai sensi dell'art. 12, punto 5, della legge 341/1990, gli affidamenti e le supplenze possono essere conferiti esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del



medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa Facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra Facoltà della stessa Università ovvero di altra Università.

Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del Consiglio di Facoltà, a quelle presentate dai professori.

2.2 In applicazione di quanto sopra, i Consigli di Facoltà, acquisite le proposte dei Dipartimenti sulla destinazione didattica dei posti eventualmente resisi vacanti e dei Corsi di Studio sull'attivazione degli insegnamenti, deliberano sulla programmazione didattica e sui bandi per l'eventuale copertura degli insegnamenti vacanti. Pertanto, provvedono all'emissione di un bando per la copertura degli insegnamenti di cui all'art. 1, riservato ai professori di ruolo ed ai ricercatori confermati (nonché agli assistenti del ruolo ad esaurimento) della Facoltà.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Consiglio di Facoltà procederà alle proposte di attribuzione delle supplenze e degli affidamenti secondo la seguente procedura:

- a. in presenza di domande di docenti e di ricercatori confermati, tutti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, la precedenza va data, nell'ordine, al professore ordinario, al professore straordinario, al professore associato confermato, al professore associato in prova, al ricercatore confermato. Per quel che riguarda il ricercatore confermato, il conferimento va motivato sulla base di titoli scientifici. Nel caso di domande presentate da più docenti appartenenti allo stesso livello, si procederà ad una comparazione dei titoli. Lo stesso vale nel caso di domande presentate da più ricercatori confermati.
- b. in presenza di domande di docenti e di ricercatori confermati appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi, prima si prendono in considerazione le domande dei docenti e ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da conferire e poi quelle dei docenti e ricercatori appartenenti ai settori affini, in ordine decrescente di affinità. A tal fine è opportuno che, al momento del bando, il Consiglio di Facoltà stabilisca i settori affini a quello dell'insegnamento in questione.

2.3 Esaurita la fase precedente, per gli insegnamenti rimasti ancora scoperti il Consiglio di Facoltà, con motivata deliberazione, chiederà al Magnifico Rettore l'apertura di un bando aperto a professori di ruolo e ricercatori confermati di altra Facoltà dell'Università del Salento o di altra Università, cui

possono partecipare anche professori di ruolo e ricercatori confermati della stessa Facoltà. In questa fase - ferma restando la precedenza dei docenti e ricercatori confermati della stessa Facoltà, sulla base dei criteri di cui all'art. 2.2, se la partecipazione al bando esterno costituisce l'unica possibilità per il docente interno di concorrere al bando retribuito - i professori di prima fascia dello stesso settore disciplinare e quelli di settore affine avranno priorità sui professori di seconda fascia e sui ricercatori confermati dello stesso settore e di settore affine; parimenti i professori di seconda fascia dello stesso settore disciplinare e quelli di settore affine avranno priorità sui ricercatori confermati dello stesso settore e di settore affine.

Relativamente ai docenti e ai ricercatori confermati dell'Università del Salento, per il conferimento delle supplenze e degli affidamenti di cui al presente articolo, il Consiglio di



Facoltà deve acquisire il parere del Dipartimento di afferenza di colui che ha presentato domanda.

ARTICOLO 3

Non è consentito ad un professore di ruolo o ad un ricercatore confermato ricoprire più di un affidamento o una supplenza, sia entro sia fuori i limiti dell'impegno orario complessivo previsto dalle rispettive norme, oltre alla propria situazione di ruolo.

Eventuali deroghe sono consentite solo su motivata richiesta delle Facoltà interessate e con delibera del Senato Accademico.

ARTICOLO 4

I Consigli di Facoltà possono proporre, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, la stipulazione di contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica e professionale, con le modalità previste dagli artt. 25 e 100 del D.P.R. 382/1980, per l'attivazione di corsi ufficiali. Qualora per uno stesso corso siano state avanzate più proposte di contratto, si opererà un confronto tra gli studiosi proposti sulla base dei titoli scientifici e professionali.